

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 13/2015**

Tra

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA - ARPAE (di seguito Agenzia) con sede in Bologna, Via Po, n. 5 rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Direttore Generale \_\_\_\_\_, che elegge domicilio legale presso il sopra citato indirizzo

e

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA con sede in Bologna, Via Zamboni, n. 13 rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Sindaco metropolitano Matteo Lepore, che elegge domicilio legale presso il sopra citato indirizzo,

**PREMESSO**

- che la legge n. 56 del 2014 (c.d. Legge Delrio) ha introdotto significative modifiche al sistema delle autonomie locali e delle relative funzioni, in particolare:
  - all'art. 1, comma 85, ha definito l'elenco delle funzioni fondamentali delle Province e all'art.1, comma 44, quello delle Città Metropolitane;
  - all'art. 1, comma 87, ha previsto che le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore;
  - all'art. 1, comma 89, ha demandato allo Stato e alle Regioni, secondo le rispettive competenze, il compito di attribuire le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85;
- che la Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione alla legge n. 56/2014 mediante la L.R. n. 13 del 2015;
- che la L.R. n. 13 del 2015 non ha previsto soltanto una riallocazione delle funzioni delle Province ma ha delineato un sistema di governance multilivello nell'ambito del quale ha individuato formule organizzative nuove per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione o già di competenza regionale, in particolare attraverso il sistema delle Agenzie di cui agli artt. 16 e 19; che in tale assetto, ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 13 del 2015, l'Agenzia di cui alla L.R. n. 44/1995 è ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (di seguito "Agenzia") e mediante tale Agenzia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), oltre a tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alle leggi regionali, nonché altre funzioni nelle materie ivi elencate;

- che in fase di prima applicazione della suddetta legge regionale, l'Agenzia provvederà a compiere le attività necessarie al trasferimento delle nuove funzioni e del relativo personale;
- che a tale fine, nell'ambito delle Unità Tecniche di Missione costituite in base alla deliberazione di Giunta regionale n. 1483 del 2015 quali strumenti per la gestione della transizione delle funzioni oggetto di riordino, si è proceduto ad una ricognizione degli ambiti di attività maggiormente incisi dalla legge regionale;
- che il trasferimento del personale connesso alla riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Bologna ha comportato per il patrimonio di conoscenze e competenze dei suddetti enti una profonda revisione, suscettibile di incidere anche sull'esercizio delle relative funzioni fondamentali, quantomeno in fase di prima attuazione della riforma;
- che nel contempo per le funzioni provinciali trasferite alla Regione, da esercitarsi mediante l'Agenzia, si rende utile un coordinamento, soprattutto per i procedimenti in corso, rispetto alle conoscenze che residuano in capo alle amministrazioni dalle quali sono trasferite;
- che la garanzia della regolarità della gestione delle attività sopra indicate è necessaria per il corretto espletamento delle funzioni e per la tutela degli interessi pubblici ad esse sottesi;
- che, in considerazione di quanto sopra ed al fine di garantire la continuità amministrativa delle funzioni ai sensi degli art. 1, comma 2, lett. f) e 68 della L.R. n. 13 del 2015, nella fase di prima applicazione della legge regionale n. 13 del 2015 si ritiene opportuno avviare un rapporto di collaborazione tra gli enti coinvolti nel processo di attuazione della riforma per la gestione delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 9, della Legge regionale e/o per il coordinamento delle funzioni oggetto del riordino;
- che la deliberazione di Giunta regionale n. 1645/2015, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli elenchi del personale delle Province e della Città metropolitana di Bologna coinvolto dalle procedure di riordino, prevede il ricorso allo strumento dell'intesa con gli enti di area vasta "per la gestione del personale destinato allo svolgimento delle funzioni amministrative riconfermate ai medesimi Enti dalla citata legge [L.R. n. 13/2015], oltre che per le eventuali gestioni transitorie finalizzate a garantire la continuità amministrativa delle funzioni, secondo quanto previsto all'art. 68 della L.R. 13/2015";
- che, ai sensi dell'art. 68, comma 1 della L.R. n. 13/2015, le funzioni oggetto del riordino sono esercitate dal nuovo ente titolare "a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse";
- che l'articolo 13bis della Legge regionale 24/2003 smi<sup>1</sup> prevede fra le competenze del Corpo di

---

<sup>1</sup> L'articolo 13bis prevede che:

1. Le funzioni di polizia locale sono relative alle attività di vigilanza, controllo e sanzionatorie. Esse sono esercitate dai corpi e dai servizi istituiti negli Enti locali e sono finalizzate a garantire e promuovere la sicurezza del territorio e il rispetto della legalità.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nei Comuni e nelle Unioni di Comuni che le esercitano, prioritariamente, nei limiti di cui alle leggi vigenti, nelle seguenti attività:
  - a) attività di polizia amministrativa locale e di polizia giudiziaria finalizzate prioritariamente alla tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale;

Polizia locale della Città metropolitana l'attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria prioritariamente in campo ambientale.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

### **Art. 1 - Finalità**

1. La presente convenzione è stipulata in attuazione della L.R. n. 13/2015 e ai sensi dell'art.15 della legge n. 241/1990, ed è finalizzata a garantire la continuità delle funzioni amministrative mediante la gestione coordinata delle stesse tra gli enti coinvolti nel processo di riordino istituzionale di cui alla medesima legge regionale.
2. Mediante tale convenzione la Regione Emilia-Romagna, Arpae Emilia-Romagna e la Città metropolitana di Bologna intendono disciplinare le modalità operative di esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alle Province e alle Città metropolitane dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 che ai sensi dell'art. 15, comma 9, della L.R. n. 13/2015 la Città Metropolitana di Bologna può esercitare mediante l'Agenzia.

### **Art. 2 - Oggetto e contenuti della convenzione**

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni indicate nell'Allegato alla convenzione stessa.
2. L'Allegato di cui al comma precedente contiene l'elencazione delle funzioni fondamentali in materia ambientale di cui all'art. 1, comma 85, lett. a) della legge n. 56/2014, con l'indicazione delle attività che la Città Metropolitana di Bologna eserciterà mediante Arpae e delle relative modalità operative.
3. L'allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione e potrà subire integrazioni in riferimento ad attività ulteriori rispetto a quelle previste alla data di sottoscrizione della convenzione qualora ciò si rendesse necessario per la piena e ottimale attuazione della L.R. n. 13/2015. Eventuali integrazioni dell'Allegato potranno essere formalizzate mediante scambio di corrispondenza tra le parti.

### **Art. 3 - Obblighi delle parti**

1. Gli enti sottoscrittori si impegnano a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione della presente convenzione comprese le specifiche tecniche ed operative

- 
- b) *attività di polizia stradale finalizzata prioritariamente al controllo della mobilità e della sicurezza stradale;*
  - c) *cattività di polizia amministrativa commerciale finalizzata prioritariamente alla tutela del consumatore, anche in relazione alle dipendenze patologiche, e della libertà di impresa e al contrasto del fenomeno dell'abusivismo e della contraffazione commerciale;*
  - d) *attività di polizia amministrativa edilizia finalizzata prioritariamente alla tutela della qualità urbana e rurale;*
  - e) *attività di controllo relativa ai tributi secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti finalizzata prioritariamente al contrasto all'evasione con particolare riferimento a quella fiscale e contributiva;*
  - f) *attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;*
  - g) *attività ausiliarie di pubblica sicurezza.*
3. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai Corpi e dai servizi di Polizia locale istituiti nelle Province e nella Città metropolitana che le esercitano, nei limiti delle leggi vigenti, prioritariamente nelle attività di polizia ambientale ed ittico-venatoria ed attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile nonché nelle altre attività di polizia amministrativa nelle materie di propria competenza.

riportate nel relativo Allegato. L'osservanza degli obblighi reciprocamente previsti avviene nel rispetto anche dei principi di cooperazione e leale collaborazione tra le amministrazioni.

2. L'Agenzia si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie all'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa statale e regionale di settore.
3. La Regione Emilia-Romagna promuove la collaborazione tra gli enti partecipanti alla convenzione e adotta gli indirizzi e le determinazioni necessarie per la piena attuazione della presente convenzione.
4. La Regione può esercitare forme di controllo o verifica sulle modalità effettive di attuazione delle disposizioni previste in convenzione.

#### **Art. 4 - Strumenti di raccordo**

1. Ai fini dell'attuazione della presente convenzione è favorita la massima comunicazione tra gli enti sottoscrittori e l'accesso alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività.
2. Rispetto alle attività relative all'esercizio delle funzioni della Città Metropolitana di Bologna mediante l'Agenzia ai sensi dell'art. 15, comma 9 della L.R. n. 13/2015, di cui alla presente convenzione, l'Agenzia è designata responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessari per svolgere tali attività.
3. Ciascuno degli enti partecipanti alla presente convenzione individua un proprio referente per l'esecuzione della stessa e ne fornisce comunicazione agli altri sottoscrittori.

#### **Art. 5 - Durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile in caso di perdurante necessità dell'esercizio coordinato delle funzioni considerate. Nell'Allegato potrà essere stabilita una diversa decorrenza per specifiche attività qualora ciò si rendesse necessario.
2. Il rinnovo è consentito per un periodo inferiore o pari a quello originario. Il rinnovo è formalizzato mediante adozione di apposito atto da parte degli enti interessati.

#### **Art. 6 - Disposizioni finali**

1. La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale o elettronica avanzata, nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione ed ai provvedimenti adottati dagli enti sottoscrittori in attuazione della L.R. n. 13/2015.
3. Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Bologna.

4. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, a cura e spese della parte richiedente. Per gli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osserveranno le norme di cui al D.P.R. n. 642/1972 e al D.P.R. n. 131/1986.

Letta e firmata digitalmente dalle parti ai sensi della normativa vigente,

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA

f.to Direttore Generale

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

f.to Sindaco metropolitano

Allegato:

*Elenco delle funzioni fondamentali in materia ambientale – ai sensi della Legge n. 56/2014, art. 1, comma 85, lett. a) – che la Città metropolitana di Bologna esercita mediante l'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (Arpae).*

FUNZIONI FONDAMENTALI IN MATERIA AMBIENTALE - AI SENSI DELLA LEGGE N. 56/2014, ART. 1, COMMA 85, LETT. A) - CHE LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA ESERCITA MEDIANTE L'AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE ED ENERGIA (ARPAE)

**1) Controllo della gestione dei rifiuti e relative sanzioni: articoli 197, 262 e 263 del D.lgs. 152/2006**

ARPAE provvede ai controlli alle funzioni di cui all'art. 197 ed all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevista all'art. 262 del D.lgs. 152/2006. I proventi delle sanzioni sono devoluti ad ARPAE ed impiegati secondo le norme vigenti. Rimane in capo alla Città Metropolitana di Bologna l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente paragrafo e l'incasso dei relativi proventi limitatamente agli illeciti amministrativi accertati dal Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Bologna.

**2) Procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006 (artt. 242 e ss.)**

Le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati sono svolte da ARPAE che provvede anche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. ARPAE riceve anche la comunicazione di cui all'art.244, comma 1 della succitata norma e provvede a svolgere le indagini e ad emanare la relativa diffida con ordinanza motivata. La Città metropolitana, qualora riceva le comunicazioni di cui agli artt. 244, comma 1, o 245, comma 2, le trasmetterà tempestivamente ad ARPAE per il seguito di competenza.

**3) Iscrizioni al registro dei recuperatori in procedura semplificata e al registro degli autosmaltitori di cui agli artt. 214, 215 e 216 del Dlgs 152/2006 e relativi divieti di inizio o di prosecuzione delle attività.**

La funzione comprende anche l'eventuale visita ispettiva preventiva presso gli impianti di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei veicoli fuori uso nonché degli impianti di coincenerimento.

Il registro dei recuperatori e il registro degli autosmaltitori vigenti al 31.12.2015 vengono consegnati dalla Città metropolitana ad ARPAE che continuerà a gestirli in nome proprio. ARPAE riceve le comunicazioni delle imprese, provvede alle verifiche ed alle iscrizioni di cui alle succitate norme, procede alla riscossione dei diritti annuali previsti dall'art. 214, comma 6, del Dlgs. 152/2006, provvede all'emanazione di tutti gli atti e i provvedimenti previsti dalle norme sopracitate.

ARPAE provvede altresì all'effettuazione delle visite ispettive preliminari previste dall'art.216, comma1.

**4) Accertamento delle violazioni relative al tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi, di cui all'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 ed alla legge regionale n. 31/1996.**

ARPAE esercita la competenza disciplinata dall'art.3, comma 33, della citata norma statale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 31/1996.

Arpae eserciterà le suddette funzioni in modo completo ed esaustivo, subentrando ai precedenti Uffici Provinciali per ogni aspetto ed atto tecnico/amministrativo, anche a rilevanza esterna, compresa la destinazione degli introiti da istruttorie, diritti e sanzioni amministrative.

La Città metropolitana metterà a disposizione - con prontezza - ad ARPAE ogni archivio cartaceo ed informatico ritenuto utile allo svolgimento delle suddette funzioni.

ARPAE provvederà ad aggiornare la Città metropolitana di Bologna sulle attività svolte di cui alla presente Convenzione.